

DETERMINAZIONE n.121 del 19 dicembre 2013

Oggetto: *procedura aperta "per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di mezzi di contrasto e dispositivi di somministrazione" – Sospensione.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: "la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi

1

A

[Handwritten signature]

non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

-che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

-che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il decreto n. 58 recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti", con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;

- che in data 05 ottobre 2012 il Commissario ad acta ha emanato il Decreto n. 122 con il quale, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sono state individuate alcune disposizioni legislative regionali a cui apportare le necessarie modifiche, entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 2011, al fine di determinare l'esatta collocazione di So.Re.Sa. all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto dal P.O. 2011-2012;

- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, apportato le modifiche richieste con il citato decreto commissariale n. 122/2012, sostituendo, tra l'altro, il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011 e stabilendo che: "la So.Re.Sa. costituisce "centrale di committenza" regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art.3 comma 34 e della art.33 del D.Lgs. 163/2006";

2

CONSIDERATO

- che con determinazione n. 110 dell'11/11/2013 e bando di gara pubblicato nelle forme di legge, So.Re.Sa. s.p.a. (in seguito, Soresa), nella qualità di centrale di committenza regionale, ha indetto una procedura aperta *"per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di mezzi di contrasto e dispositivi di somministrazione"*, suddivisa in n. 13 lotti;

- secondo le prescrizioni del disciplinare di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito per le ore 12:00 del 23/12/2013;

- che in pendenza del predetto termine, la società Bracco Imaging Italia s.p.a., con ricorso incardinato innanzi al TAR Campania-Napoli, Sez. I, recante R.G. n. 5813/2013, ha impugnato il bando di gara dolendosi, limitatamente ai lotti n. 2, 3, 5, 6 ed 8, della illegittimità della selezione poiché asseritamente indetta da Soresa in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 15, comma 11 ter, del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, a mente del quale: *"nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le Regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco"*;

- che alla Camera di Consiglio del 18/12/2013, fissata per la trattazione della istanza di sospensione cautelare, il giudice adito ha accolto la richiesta di misura cautelare provvisoria, con ordinanza n. 1929/2013 del seguente tenore *"Ritenuto, ad una prima sommaria deliberazione, che sia meritevole di favorevole apprezzamento la censura con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 15, comma 11 ter, del D. L. n.95 del 2012, convertito in L. 135/2012 (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione III, n.600/2013); Ritenuto, in relazione a quanto sopra, che sussistono i presupposti*

So.Re.Sa. Spa - con unico Socio

Sede legale:

Centro Direzionale Isola CI 80143 Napoli

Tel. 081 2128174

FAX 081 7500012

www.soresa.it

Capitale sociale

Euro 500.000,00

Interamente versati

Codice Fiscale, Partita I.V.A. ed

iscrizione al Registro delle Imprese
di Napoli 04786681215

per l'accoglimento della domanda cautelare ai fini limitati di consentire a SO.RE.SA s.p.a. di richiedere motivate valutazioni all'AIFA sull'equivalenza terapeutica dei prodotti oggetto di gara, sospendendo nelle more la procedura limitatamente ai lotti oggetto di contestazione (n. 2, 3, 5, 6 e 8)";

- che il provvedimento cautelare è stato concesso al solo fine di consentire a Soresa di richiedere motivate valutazioni all'AIFA sull'equivalenza terapeutica dei prodotti oggetto di gara, disponendo quindi la sospensione della procedura limitatamente ai lotti oggetto di contestazione;

TENUTO CONTO

- che ragioni di opportunità, quali la possibile valutazione da richiedere all'AIFA sull'equivalenza terapeutica anche su altri lotti che non hanno costituito specifico oggetto della decisione cautelare, oltretutto l'esigenza di garantire il corretto andamento della gara nel suo complesso ed, in particolare, il principio di segretezza che potrebbe non essere garantito in presenza di offerte formulate in unico plico, relative a sia a lotti oggetto di sospensione cautelare sia a lotti per i quali proseguisse l'iter di gara, suggeriscono di sospendere la procedura in attesa delle valutazioni dell'AIFA sulla equivalenza terapeutica dei prodotti che Soresa si accinge a richiedere in ottemperanza al *dictum* cautelare;

RITENUTO

- di prendere atto dell'ordinanza n. 1929/2013 emessa dal TAR Campania-Napoli, Sez. I;
- di sospendere, alla stregua delle motivazioni di cui innanzi, la procedura selettiva, *"per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di mezzi di contrasto e dispositivi di somministrazione"* indetta con determinazione n. 110 dell'11/11/2013, in attesa delle determinazioni dell'AIFA sulla equivalenza terapeutica dei prodotti oggetto dei lotti n. 2, 3, 5, 6 e 8.

Tanto premesso l'Amministratore delegato, in base ai poteri conferitigli giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 03.06.2013,

DETERMINA

1) di prendere atto dell'ordinanza n. 1929/2013 emessa dal TAR Campania-Napoli, Sez. I;
2) di sospendere, alla stregua delle motivazioni di cui in narrativa la procedura selettiva, *"per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di mezzi di contrasto e dispositivi di somministrazione"* indetta con determinazione n. 110 dell'11/11/2013, in attesa delle determinazioni dell'AIFA sulla equivalenza terapeutica dei prodotti oggetto dei lotti n. 2, 3, 5, 6 e 8.
Il presente atto è immediatamente esecutivo.

L'Amministratore Delegato
Avv. Francesco D'Ercole

